



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
Data 30.04.2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18.00, nella solita sala delle adunanze si è riunito il **Consiglio Comunale** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

All'appello risultano presenti:

FASANI GIORGIO	Presente	DROSCHI FILIPPO	Presente
URSINO GIANFRANCO	Presente	ROVATI DAVIDE	Presente
MILANESI VALENTINO	Presente	TORRETTA MARIA TERESA	Presente
ZAIA ALESSIA	Presente	NASO ILARIA	Presente
ALICICCO FILIPPO	Presente		
MONTAGNA ALESSANDRO	Assente		
TACCONI ALESSANDRO	Presente		
PICCININI MASSIMO	Presente		
DEBATTISTA MICHELE	Presente		
PRESENTI N. 12		ASSEGNATI N. 13	
ASSENTI N. 1		IN CARICA N. 13	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **FASANI GIORGIO**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **VENEZIA DOTT.SSA SALVINA**. La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n.23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passive e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*”;
- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Tale canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con tali norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 resta quale riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale;

Preso atto che ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Vista la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: contiene disposizioni di carattere generale relative al canone di cui alla legge n.160/2019;

- CAPO II: disciplina le fattispecie della diffusione dei messaggi pubblicitari, con particolare riferimento alla tipologia degli impianti autorizzabili, ai criteri di determinazione del canone e alla disciplina delle esenzioni e riduzioni;
- CAPO III: disciplina il servizio di pubbliche affissioni (tipologia di impianti, modalità di applicazione del canone, riduzioni ed esenzioni);
- CAPO IV: disciplina la fattispecie delle occupazioni di suolo pubblico con particolare riferimento al procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, criteri di determinazione del canone e alla disciplina delle esenzioni e riduzioni;
- CAPO V: disciplina il canone mercatale (criteri di determinazione del canone e relativo versamento, classificazione delle strade, accertamento e riscossione coattiva);
- ALLEGATO 1: riporta
 - elenco strade in categoria speciale – esposizione pubblicitaria
 - elenco strade nelle varie categorie – occupazione suolo
- ALLEGATO 2: contenete tariffe e coefficienti moltiplicatori per esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni e occupazioni spazi ed aree pubbliche;
- ALLEGATO 3: contenente tariffe e coefficienti moltiplicatori per canone mercatale.

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente, salvo la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale ed alle relative tariffe e coefficienti moltiplicatori in vigore per l'anno 2021, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Osservato che:

- con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.;
- con il successivo DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (art. 30, comma 4) il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Considerata l'urgenza per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisori dei Conti;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

D E L I B E R A

- a) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, unitamente alle relative tariffe e coefficienti moltiplicatori in vigore per l'anno 2021, costituente allegato sub A) della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione n. 57, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 147bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato, nonché dal Responsabile del Servizio economico e finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Su invito del Sindaco relaziona la presente proposta il Segretario Comunale;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	12
CONSIGLIERI astenuti	0
VOTI favorevoli	12
VOTI contrari	0

DELIBERA

1) di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2) di dichiarare, considerata l'urgenza per un più celere prosieguo degli atti conseguenti, con successiva unanime votazione palese la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, C. 4 del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267.

C.C. N. 8 DEL 30.04.2021

Approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
FASANI GIORGIO**

**Il Segretario Comunale
VENEZIA DOTT.SSA SALVINA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VENEZIA DOTT.SSA SALVINA**